

**Risposta n. 296/2025**

***OGGETTO: Trattamento del riscatto totale anticipato di una posizione in un fondo di previdenza complementare italiano ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Singapore***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

**QUESITO**

Il Sig. \_\_\_\_\_ (di seguito, anche "Istante" o "Contribuente") dichiara di essere un cittadino italiano che dall'anno X è iscritto nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ed ha la residenza fiscale a Singapore.

L'Istante riferisce di avere in essere una posizione di previdenza complementare presso un fondo pensione di tipo chiuso collegato all'attività lavorativa che ha svolto in Italia fino all'anno X-1.

Dalla documentazione (statuto del fondo) allegata all'istanza di interpello, risulta che l'ente in questione è il Fondo Alfa (di seguito, anche "Fondo"), con sede sociale in

Italia, avente come destinatari i lavoratori dipendenti di varie società italiane operanti nel settore\_\_\_\_\_.

L'Istante precisa che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con l'azienda aderente al Fondo e del proprio trasferimento a Singapore, dove svolge un nuovo impiego, ha cessato ogni contribuzione al Fondo.

Il Contribuente rappresenta di avere \_\_\_\_\_anni e, quindi, di non aver ancora maturato il requisito anagrafico previsto dalla normativa italiana per il pensionamento.

Tuttavia, il Contribuente riferisce che il regolamento del Fondo consente il riscatto totale anticipato della posizione maturata.

L'Istante intenderebbe esercitare tale facoltà, chiedendo al Fondo di liquidare l'intera posizione maturata.

Tanto premesso, l'Istante chiede se, in tale ipotesi, considerato il suo *status* di residente fiscale a Singapore, possa essere applicato l'articolo 17 ("*Pensioni*") della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Singapore il 29 gennaio 1977 e ratificata con legge 26 luglio 1978, n. 575 (di seguito, anche "Convenzione" o "Trattato internazionale"), disposizione che prevede la potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza sulle pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate in relazione ad un cessato impiego privato.

## **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'Istante ritiene che, sulla scorta del citato articolo 17 della Convenzione, nonché in conformità alla Risposta ad interpello n. 111/2023 dell'Agenzia delle entrate, la prestazione corrisposta dal Fondo, anche sotto forma di riscatto totale immediato, sia equiparabile a un reddito di pensione e, quindi, da assoggettare esclusivamente a tassazione a Singapore.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In via preliminare, si rileva che, come precisato nella Circolare dell'Agenzia delle entrate 4 novembre 2024, n. 20/E (alla Parte I, par. 2.2.), anche a seguito della recente riforma della residenza fiscale operata dal d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, continua a trovare applicazione la presunzione legale relativa di residenza fiscale in Italia disposta all'articolo 2, comma 2-*bis*, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito anche "TUIR").

Tale disposizione stabilisce che, salvo prova contraria, si considerano residenti in Italia anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferitisi negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati nel Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999.

Singapore è ricompreso nella lista di Stati fiscalmente privilegiati contenuta nel citato Decreto del 4 maggio 1999.

Pertanto, salvo prova contraria, sussiste nei confronti dell'Istante una presunzione (relativa) di residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*bis*, del TUIR.

Preme, tuttavia, rilevare che l'accertamento in merito alla residenza fiscale del Contribuente non può essere operato in questa sede, in quanto esula dall'istituto

dell'interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cfr. Circolare dell'Agenzia delle entrate 1° aprile 2016, n. 9/E), poiché richiede un riscontro di elementi fattuali esperibile solo in sede di accertamento.

Pertanto, il parere che segue viene reso nel presupposto, qui assunto acriticamente, di una effettiva residenza fiscale dell'Istante a Singapore a partire dal periodo d'imposta X, essendo questa la situazione rappresentata dal Contribuente.

Tanto premesso, sotto il profilo della normativa italiana, si rileva che l'articolo 3, comma 1, del TUIR, stabilisce che le persone non residenti in Italia sono ivi soggette a tassazione solo per i redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato.

Le prestazioni pensionistiche complementari, comunque erogate, costituiscono un reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (così l'articolo 50, comma 1, lettera *h-bis*, del TUIR).

Tale reddito, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera b), del TUIR, si considera prodotto in Italia, tra l'altro, qualora sia corrisposto da un soggetto residente nel territorio dello Stato.

Nel caso di specie, le somme erogate dal Fondo, ente residente in Italia, a seguito dell'eventuale riscatto totale anticipato della posizione previdenziale del Contribuente, costituiscono un reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, da sottoporre ad imposizione in Italia ai sensi degli articoli 50, comma 1, lettera *h-bis* e 23, comma 2, lettera b), del TUIR.

Sulla parte imponibile di tali somme, il Fondo deve applicare una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ai sensi degli articoli 24, comma 1-*quater*, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 14 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Tanto chiarito sotto il profilo della normativa interna, occorre però considerare le disposizioni contenute nella Convenzione.

La prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno è, infatti, pacificamente riconosciuta e, in ambito tributario, sancita dagli articoli 169 del TUIR e 75 del citato d.P.R. n. 600 del 1973.

A tale riguardo, va rilevato che i redditi rivenienti dal riscatto di posizioni di previdenza complementare non sono espressamente disciplinati dal Trattato internazionale.

Si tratta, quindi, di stabilire se tali erogazioni debbano rientrare tra i redditi di lavoro subordinato, la cui tassazione è disciplinata nell'articolo 14 ("*Servizi personali*") della Convenzione, oppure tra i redditi da pensione derivanti da un cessato impiego nel settore privato, la cui imposizione è regolata nel successivo articolo 17 ("*Pensioni*").

Le citate disposizioni stabiliscono, rispettivamente, che:

- "*(...) i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe (...) percepiti da un residente di uno Stato contraente come corrispettivo di servizi personali (...) sono imponibili solo in detto Stato a meno che i servizi non vengano prestati nell'altro Stato contraente. Se i servizi sono quivi prestati, le remunerazioni o i redditi percepiti a questo titolo sono tassabili in detto altro Stato*" (articolo 14, paragrafo 1); e
- "*(...) le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato*" (articolo 17).

L'articolo 14 della Convenzione, quindi, regola la tassazione dei redditi da lavoro subordinato, prevedendo la potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza

quando questo coincida con il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa; laddove, invece, l'attività lavorativa venga svolta nell'altro Stato contraente (Stato della fonte), è prevista una potestà impositiva concorrente (dello Stato di residenza e dello Stato della fonte). In quest'ultima ipotesi, il successivo articolo 22 della Convenzione attribuisce allo Stato di residenza il compito di eliminare la doppia imposizione derivante dalla potestà impositiva concorrente dei due Stati contraenti.

L'articolo 17 del Trattato internazionale attribuisce, invece, potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza sulle pensioni e altre remunerazioni analoghe derivanti da un cessato impiego nel settore privato.

Il Commentario all'articolo 18 ("*Pensions*") del Modello di Convenzione OCSE - disposizione cui corrisponde l'articolo 17 del Trattato internazionale in esame - chiarisce, al paragrafo 6, come stabilire se un particolare pagamento debba rientrare nella disposizione sul lavoro subordinato oppure in quella sulle pensioni è una questione di fatto.

Per esempio, se nei fatti il pagamento rappresenta una commutazione della pensione o un ristoro per una riduzione della pensione, allora tale pagamento può essere considerato come "*altre remunerazioni analoghe*" alle pensioni, in quanto tale, soggetto alla disposizione convenzionale sulle pensioni.

Questo può essere il caso in cui una persona ha il diritto di scegliere, al momento del pensionamento, tra il pagamento della pensione oppure di una somma forfetaria calcolata in base all'ammontare totale dei contributi o della pensione alla quale avrebbe altrimenti avuto diritto.

Tra gli altri fattori che possono assistere l'interprete nel determinare se un pagamento rientri (o meno) nell'ambito applicativo della disposizione sulle pensioni, il Commentario menziona anche la circostanza che il percipiente continui a lavorare e la verifica del raggiungimento della normale età di pensionamento per quel particolare tipo di impiego.

Il Commentario chiarisce, inoltre, che il rimborso di contributi pensionistici non costituisce "*altre remunerazioni analoghe*" ai fini della disposizione sulle pensioni.

In definitiva, sulla scorta delle suddette indicazioni, è possibile considerare un'altra remunerazione come analoga a una pensione quando un tale importo sia reclamabile da parte di un soggetto che ha maturato il diritto ad accedere alla prestazione pensionistica.

In base alle informazioni fornite, tuttavia, questo non è il caso dell'Istante, dato che il Contribuente, come dallo stesso dichiarato, non ha ancora maturato il requisito anagrafico per accedere alla prestazione pensionistica complementare.

Allorquando non sono ancora maturati i diritti di accesso alla prestazione pensionistica complementare, ma viene semplicemente esercitato il riscatto dell'intera posizione previdenziale, sotto forma di capitale, di quanto maturato alla data del disinvestimento, non si realizza una sostituzione di un trattamento pensionistico già maturato e, pertanto, tale reddito non può essere ricompreso tra le "*altre remunerazioni analoghe*" di cui all'articolo 17 della Convenzione.

Gli importi in questione sono, invece, riconducibili alle "*altre remunerazioni analoghe*" ai "*salari*" e agli "*stipendi*" di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione, in coerenza con la previsione dell'articolo 3, paragrafo 2, del Trattato

internazionale, secondo cui *"Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione (...)".*

La normativa italiana relativa all'Imposta sul reddito delle persone fisiche, cui si applica la Convenzione, in particolare l'articolo 50 del TUIR (al comma 1, lettera *h-bis*), menziona, infatti, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le prestazioni pensionistiche complementari comunque erogate, per cui le stesse possono essere inquadrare tra le *"altre remunerazioni analoghe"* ai *"salari"* e agli *"stipendi"* di cui al citato articolo 14 del Trattato internazionale.

Pertanto, gli importi derivanti dal riscatto della posizione maturata dal Contribuente devono essere collocati tra i redditi di lavoro subordinato disciplinati dall'articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione.

Ai fini dell'applicazione di tale disposizione, che, come precisato, prevede la potestà impositiva concorrente nel caso in cui l'attività lavorativa sia svolta nello Stato contraente diverso da quello in cui il contribuente risiede al momento della percezione dei redditi, occorre verificare il luogo di svolgimento dell'attività in ciascun periodo d'imposta oggetto di contribuzione.

In base a quanto evincibile dall'istanza di interpello, la posizione previdenziale dell'Istante dovrebbe essere maturata interamente negli anni in cui questi svolgeva la propria attività lavorativa in Italia.

Pertanto, i redditi derivanti dal riscatto sono imponibili in Italia ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione.

L'eventuale doppia imposizione che ne dovesse derivare dovrà essere risolta dal Paese di residenza (Singapore) ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione.

**LA DIRETTRICE CENTRALE**  
**(firmato digitalmente)**